

Allegato A

TITOLO	CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA"
FINALITÀ	<p>L'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi.</p> <p>Risulta pertanto strategico e fondamentale stimolare tempestivamente la rigenerazione urbana quale azione prioritaria non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di tali territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale "volano" per la ripresa economica.</p> <p>Il bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune.</p>
R.A. DEL PRS X LGS.	Missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana»
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Sono beneficiari diretti dei contributi regionali tutti i Comuni lombardi, in forma singola o associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni).</p> <p>Il Comune se intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può partecipare alle citate forme associate tra comuni.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 100.000.000,00 € così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 40.000.000,00 € a valere sull'esercizio finanziario 2021• 60.000.000,00 € a valere sull'esercizio finanziario 2022 <p>Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di</p>

	consentire l'apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, comma 10 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica”.</p> <p>DGR n. X/3531 del 5/08/2020 e DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 – Nuove determinazioni e aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa economica” (Allegato 2).</p> <p>DGR n. XI/3747 del 30/10/2020 Approvazione della proposta di Progetto di Legge “Bilancio di previsione 2021-2023</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della LR 34/1978 (LR 21/2020 - Modifiche alla l.r. 9/2020).</p> <p>L'investimento minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di 100.000 € (IVA compresa).</p> <p>Il contributo massimo concedibile per beneficiario singolo o in forma associata è di 500.000 € (IVA compresa).</p> <p>Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo.</p> <p>Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali.</p> <p>Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>I contributi concessi ai Comuni dal bando non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione (2016/C262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi</p>

	<p>costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, si stabilisce di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli).</p> <p>Viene altresì di applicato il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia sociale.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>In caso di concessione di aiuti "de minimis" ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	I Comuni potranno presentare un intervento o un programma di interventi , unitario nella finalità, afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie :

		<ul style="list-style-type: none"> • recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili, tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica; • riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità.
SPESE AMMISSIBILI		<p>Spese in conto capitale relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di opere e lavori o all'acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali (a titolo esemplificativo, opere e lavori edili, strutturali e impiantistici, ristrutturazione e ammodernamento dei locali, arredi, attrezzature e dispositivi tecnologici, software etc.); • spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo. <p>Sono escluse le spese di gestione.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA		Procedura valutativa a graduatoria.
ISTRUTTORIA VALUTAZIONE	E	<p>Le domande dovranno essere presentate dai Comuni esclusivamente tramite la piattaforma "Bandi Online".</p> <p>I Comuni dovranno presentare un intervento o un programma degli interventi mediante una scheda progetto, scaricabile dalla stessa piattaforma "Bandi Online", contenente le caratteristiche sintetiche dello stesso, l'indicazione del livello di progettazione e di programmazione economica dell'opera nel Bilancio dell'Ente, la quota di cofinanziamento dell'Ente o di eventuali altri finanziamenti concessi da altri Enti.</p> <p>I termini temporali e le modalità per la presentazione delle istanze e per l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria saranno definiti in dettaglio con il bando.</p> <p>La fase istruttoria sarà effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione di almeno 3 componenti individuati tra le Direzioni Generali: Territorio, Ambiente, EELL, ITMS, Politiche sociali e abitative.</p> <p>La Commissione di Valutazione procederà all'esame e alla selezione delle proposte progettuali secondo i seguenti criteri di valutazione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza e impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana; - Elementi tecnici specifici, qualità e chiarezza della strategia e dei contenuti degli interventi; - Congruità dei costi e sostenibilità finanziaria degli interventi (grado di cofinanziamento comunale o di altri eventuali cofinanziamenti). <p>Verranno inoltre applicate premierità di punteggio, per un massimo di 20 punti/100, in caso sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme associative di comuni; - Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell'ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei); - applicazione per almeno 3 anni dei criteri, approvati con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, per l'accesso alla riduzione aggiuntiva del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) in attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19) ovvero delle modulazioni dei medesimi criteri regionali, assunte con Deliberazione del Consiglio comunale, che prevedano un incremento delle percentuali di riduzione del contributo di costruzione stabilite dalla DGR n. 3509/2020. <p>Le premierità di punteggio concorrono al raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza di 60/100 per l'ammissione al contributo.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>A seguito dell'assegnazione formale del contributo e la conseguente accettazione dello stesso da parte del comune, dovrà essere presentato il progetto definitivo con la cronoprogrammazione economica dell'intervento, che sia coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.</p> <p>Sono previste 4 fasi di erogazione del finanziamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla consegna del progetto definitivo è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del contributo assegnato; 2. all'attestazione formale di inizio lavori entro il 30/11/2021, a seguito della quale è previsto il

	<p>riconoscimento della seconda liquidazione, pari al 10% delle risorse assegnate;</p> <p>3. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;</p> <p>4. il saldo del 20% delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto - o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20/11/2022.</p>
--	---